

Giurisprudenza nazionale

Principi generali

Diritti e libertà fondamentali

limitazione del diritto alla bigenitorialità

Cassazione civile, sez. I,

19 settembre 2022

(ud. 09/06/2022, dep. 19/09/2022),

n. 27346

Con la presente decisione, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dalla madre che – al termine del secondo grado di giudizio – si era vista sospendere la responsabilità genitoriale e – a conferma della decisione del tribunale per i minorenni – collocare il figlio in comunità. La sottrazione del minore di età, l'impedimento dell'esercizio del diritto di visita del padre, e comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minorenne, hanno dato vita a reiterate violazioni di provvedimenti giudiziari da parte della madre nei confronti del figlio, di fatto contrastanti con l'esigenza di una sua crescita psicosociale sana e serena, e hanno costituito le basi per una pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale.

Gli articoli 315 e ss. e l'art. 147 del codice civile impongono ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi. La responsabilità genitoriale (espressione introdotta dalla legge di riforma 10 dicembre 2012, n. 219 che ha sostituito quella più patriarcale di potestà genitoriale) si esercita congiuntamente e in maniera paritaria da parte di entrambi i genitori.

Nella presente pronuncia la Corte di cassazione giunge ad affermare la possibilità di una limitazione del diritto alla bigenitorialità solo al termine di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore di età e non per effetto delle scelte esclusive e unilaterali di uno di essi, o per comportamenti che, se protratti nel tempo oltre un limite ragionevole e non adeguatamente contrastati, possano realizzare una cristallizzazione arbitraria della mancanza di una figura genitoriale.